

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	12/02/2015	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Prima adozione
REV.01	27/01/2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 02	30/01/2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 03	16/01/2019	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
Rev. 04	17/01/2020	RPCT	Amministratore Unico	Aggiornamento

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Rev. 05	31/03/2021	RPCT	Amministratore Unico	Aggiornamento
Rev. 06	28/03/2022	RPCT	Amministratore Unico	Aggiornamento
Rev. 07	31/03/2023	RPCT	Amministratore Unico	Aggiornamento
Rev. 08	31/01/2024	RPCT	Amministratore Unico	Aggiornamento



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA.....	4
1. QUADRO NORMATIVO.....	5
1.1 Ambito soggettivo di applicazione	5
1.2 Sanzioni.....	6
2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT	7
2.1. Analisi del contesto esterno	7
2.2 Analisi del Contesto interno: <i>Governance</i> e struttura organizzativa della Società	10
2.3 Adozione e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	11
2.4 Destinatari	12
2.5 Struttura del Piano di FCT Holding S.p.A.	12
2.6 Rapporti con il Modello Organizzativo	12
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	13
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	15
4.1 La definizione di corruzione	15
4.2 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione.....	17
4.2.1. identificazione dei rischi	17
4.2.2. l'analisi del rischio.....	18
4.3 Attività a rischio	18
5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	22
5.1 Misure Generali.....	23
5.2 Misure specifiche	24
5.3 Sistemi di controllo.....	25
5.4 Incompatibilità e inconfiribilità per l'incarico di amministratore	25
5.5 Il divieto di pantouflage: l'incompatibilità successiva.....	27
5.6 Il conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.....	29
5.7 Vigilanza sulle Controllate	31
5.8 Misure di rotazione.....	29
5.9 Selezione del personale	30
6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT	31
6.1 Principi generali della trasparenza in FCT.....	31
6.2 Società trasparente	31
6.3 Accesso civico	34
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	356
8. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI "WHISTLEBLOWERS"	35
9. SANZIONI DISCIPLINARI.....	37



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSA

In quanto società controllata dalla Pubblica amministrazione, alla luce di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. m) del D.lgs. 175/2016, e in virtù di quanto specificato dall'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017), la società Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. (di seguito "FCT" o "la Società") è tenuta a conformarsi alla disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria struttura e attività.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT o Piano), è un documento di natura programmatoria finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

Il presente documento è aggiornato alla luce dell'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione del 6 dicembre 2022 (approvato con delibera 7 del 17 gennaio 2023) e della Relazione Annuale ANAC 2022 (Camera dei deputati 8 giugno 2023).

Si precisa che FCT ha già adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, che si coordina con il presente Piano.

ACRONIMI E DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
Anticorruzione	La Legge 190/2012
Trasparenza	D.lgs. 33/2013
Codice Privacy	Decreto 101/2018
AU	Amministratore Unico Organo Amministrativo
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
OdV	Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
PTPCT, Piano	Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
MOG, Modello Organizzativo e Gestione	Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001
Soggetti privati	Soggetti differenti dalla Pubblica Amministrazione
PA	Pubblica Amministrazione
DPO	Data Protection Officer

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

La legge 190/2012 e il D.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un apposito Piano per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

1.1 Ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 2-bis del D.lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- Agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.
- Alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del D.lgs. 175/2016)¹.
- Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo distingue ulteriormente tra:

- Società in partecipazione pubblica.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co.2 D.lgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co.3 D.lgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

Le prime sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013.

¹L'art. 2 co. 1 lett. b) del D.lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In particolare, le società "controllate" saranno tenute alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico piano per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità ("in quanto compatibile") delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività della società siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

1.2 Sanzioni

L'ANAC, ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 19, comma 5, lett. b), può irrogare una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso di mancata adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del D.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione (come previsto dall'art.47 del medesimo D.lgs. 33/2013) e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016 al quale occorrerà altresì aggiungere il riferimento a quanto indicato dalla Legge 09/01/2019 n° 3 cosiddetta "Anticorruzione".

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT

Il PIANO, per raggiungere un adeguato livello di efficacia, deve fondarsi su un'accurata analisi dello specifico contesto esterno e interno

2.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la Società si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

A partire dal 2020 l'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, con le relative misure poste in essere per contrastarla, hanno determinato una forte ricaduta sulla produzione generando una recessione paragonabile alla crisi finanziaria del 2007-2008.

In questo contesto forti misure di sostegno alle attività produttive ed alle famiglie hanno attenuato gli effetti (decreti Covid), hanno consentito una ripresa della crescita (PNRR), ma, seppure le imprese si siano adattate con approcci più flessibili verso le tecnologie digitali ed il ricorso al lavoro agile, il subentrare della crisi Ucraina con il relativo esplodere del fenomeno dell'inflazione ha contribuito all'impoverimento della popolazione e ad una persistente crisi della piccola impresa dovuta a aumento dei prezzi delle materie prime e a carenza di liquidità.

Di tale situazione potrebbero approfittarne le organizzazioni malavitose sempre più orientate ad una metamorfosi evolutiva con mire sia nel sistema imprenditoriale che pubblico.

Ciò posto, l'obiettivo della trasparenza, come indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve essere prioritario per il Paese, specie in questa fase importante di realizzazione dei progetti del PNRR, e risulta essere l'elemento chiave, coniugato all'efficienza della pubblica amministrazione per far sì che la ripresa dell'Italia sia duratura e non si fermi al 2026.

Interessanti sono alcune considerazioni tratte dalla Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2021 presentata dal Ministro dell'Interno Lamorgese al Parlamento il 20 settembre 2022 - Criminalità organizzata di tipo mafioso. Esiti e risultati dell'azione di contrasto a livello nazionale.

Gli studi e le analisi elaborate negli ultimi dodici mesi sottolineano come la crisi generata dalla pandemia avrà l'effetto di accelerare cambiamenti economici e sociali che nell'era "pre-COVID" erano ancora in uno stato embrionale. È in questa transizione che le mafie potrebbero inserirsi per rafforzare la sfera dei traffici illeciti "tradizionali" ed estendere i tentativi di infiltrazione nell'economia legale e nella gestione della cosa pubblica. Al di là delle differenze esistenti tra le diverse consorterie, la criminalità organizzata ha dimostrato in questi anni di perseguire due obiettivi: mantenere la presa sulle aree di radicamento storico, attraverso il controllo del territorio e l'assoggettamento delle attività economiche; infiltrarsi, al di fuori delle regioni di origine, nel tessuto economico-finanziario, attraverso gli strumenti dell'usura e dell'estorsione ovvero quelli più tipici del white collar crime, quali l'ingerenza negli appalti e, più in generale, nelle sovvenzioni pubbliche ed europee. In entrambi i casi, le mafie fanno ricorso a "sistemi" più evoluti rispetto ai metodi violenti "tradizionali" che vengono lasciati alle forme di criminalità di più basso rango. I modus operandi praticati dalla delinquenza organizzata fanno sempre più frequentemente appello alle intimidazioni e alla corruzione.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

È in questo contesto che assume un ruolo fondamentale il cosiddetto “capitale relazionale” che le organizzazioni criminali si sono “costruite” nel tempo, stringendo rapporti con “l’area grigia” dei soggetti compiacenti appartenenti al mondo della finanza e dell’imprenditoria. A tali fattori si associa un’ingente disponibilità economica proveniente dai traffici illeciti, primo tra tutti quello degli stupefacenti, che le organizzazioni mirano a immettere nel circuito dell’economia legale attraverso tecniche di riciclaggio sempre più raffinate. È facendo leva su queste caratteristiche che i sodalizi criminali hanno sviluppato una capacità di adeguamento alle trasformazioni geo-politiche, economiche e finanziarie, succedutesi negli ultimi decenni.

Le analisi investigative più recenti concordano nel ritenere che con la diffusione della pandemia, le mafie, grazie proprio a questa “forza” adattiva, hanno accelerato i tentativi di penetrazione nel tessuto sociale economico. L’attività info-investigativa ha evidenziato, infatti, come l’infiltrazione sia preordinata a sfruttare le fragilità generate dalla crisi economica. Le manifestazioni di questa strategia puntano a creare una sorta di “welfare parallelo” nell’intento di costruire un nuovo consenso sociale e ad insinuarsi nel mondo produttivo sfruttando, attraverso i meccanismi dell’usura, le situazioni di difficoltà in cui versano imprenditori e commercianti a causa della mancanza di liquidità. La tendenza all’inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale ed al condizionamento dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni locali caratterizza tutte le maggiori organizzazioni malavitose e coinvolge la gran parte dei settori, spaziando da quelli più strettamente connessi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come l’ambientale e l’energetico, a quello delle costruzioni, all’agroalimentare, a quelli della ristorazione e della ricezione turistica, della sanità, della logistica, dei trasporti, dei giochi e delle scommesse ed in generale di tutti i comparti di rilevanza strategica. Nello svolgimento di tali attività, come in quella di predazione dei fondi nazionali e comunitari, si è ancora una volta rivelato prezioso l’apporto specialistico fornito dai consulenti esperti. Continuano ad essere oggetto dell’infiltrazione criminale strutture sanitarie pubbliche, sia perché “collettrici” delle risorse economiche destinate al servizio sanitario nazionale, sia in quanto potenziali canali di moltiplicazione di quel consenso sociale e politico che talvolta determina il controllo delle amministrazioni locali. Negli appalti del settore, sono stati rilevati episodi di affidamento di servizi e forniture a soggetti legati alle consorterie, anche conseguenti a condotte estorsive e/o corruttive.

In generale, si sottolinea la progressiva sofisticazione dei modus operandi delle compagini criminali, tanto al fine di riciclare i proventi illeciti mediante articolati schemi di evasione ed elusione fiscale e l’impiego di evoluti strumenti di techno-finanza, quanto per sfruttare asimmetrie normative antimafia tipiche di realtà estere, dove indirizzare parte delle attività illecite. Nel 2021, l’azione investigativa ha consentito alle Forze di polizia di concludere numerose operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui 157 particolarmente rilevanti, con l’arresto di 1.773 persone.

Altrettanto interessanti sono alcune riflessioni tratte dalla Relazione Dia II semestre 2022.

Nel contesto piemontese, per quanto concerne la criminalità organizzata di tipo mafioso, benché presente in tutte le sue forme, la ‘ndrangheta risulta quella più incisiva, come più volte documentato da numerose sentenze, molte delle quali già passate in giudicato.

In tal senso, il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, Francesco Enrico SALUZZO, nel discorso d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022, ha evidenziato: “È costante l’azione della DDA della Procura della Repubblica di Torino nei confronti degli insediamenti mafiosi della

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

‘ndrangheta presente in tutte le provincie del nostro Distretto”. Le attività investigative eseguite negli ultimi anni mostrano come la ‘ndrangheta, nei territori del distretto piemontese, tenda ad agire sottotraccia, preferendo l’infiltrazione silente ad azioni violente. Recente conferma circa la penetrazione del tessuto socio-economico da parte delle organizzazioni calabresi perviene dagli esiti dell’operazione “Platinum - Dia” del maggio 2021, con l’esecuzione di 33 misure restrittive.

L’‘ndrangheta, nei territori del distretto, esprima “locali” e ‘ndrine distaccate” strettamente collegati alla Calabria ma dotati di autonomia operativa.

Pur seriamente colpita con numerosi arresti e condanne, la criminalità calabrese continua a mantenere significativo il proprio potere, dimostrando grande dinamismo e assoluta capacità di rigenerarsi permettendo così l’affermazione di leader di nuova generazione. Gli ambiti criminali in cui opera la ‘ndrangheta in Piemonte e in Valle d’Aosta afferiscono al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni e all’usura, nonché alle truffe. Si inserisce inoltre nei settori finanziari leciti allo scopo di effettuare operazioni di riciclaggio di capitali illecitamente acquisiti e nel campo dell’edilizia sia pubblica, sia privata, con particolare interesse alla partecipazione nell’appalto di grandi opere.

Tutte le indagini eseguite nei confronti di formazioni ‘ndranghetiste operanti in Piemonte e nella vicina Valle d’Aosta hanno evidenziato il coinvolgimento di rappresentanti politici, accertando come i candidati alle competizioni elettorali, consci del potere acquisito da soggetti affiliati o contigui ai sodalizi mafiosi nei confronti di parte della popolazione (specialmente se corregionali), cerchino apertamente il loro appoggio per il risultato elettivo. È stata spesso osservata anche la commistione tra esponenti della criminalità calabrese e rappresentanti dell’imprenditoria locale.

Per quanto più specificamente interessa il settore degli appalti pubblici, i tentativi di infiltrazione delle mafie nel settore degli appalti e dei lavori pubblici richiedono un’efficace azione di prevenzione, finalizzata a rilevare per tempo ogni eventuale anomalia nell’ambito delle relative procedure di affidamento.

La documentazione prefettizia antimafia rappresenta la massima anticipazione della soglia di prevenzione amministrativa in materia e tende ad impedire a monte l’accesso alla contrattazione pubblica a quelle imprese la cui attività possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

Le mafie si presentano oggi sulla scena imprenditoriale come organizzazioni dinamiche, capaci di proporsi inizialmente in modo attrattivo verso soggetti senza scrupoli, salvo poi esercitare subdole forme estorsive finalizzate a depredare l’intero asset aziendale.

Se da un lato la pubblica amministrazione è protagonista del mercato degli appalti pubblici, dall’altro le mafie moderne sono assimilabili a veri e propri trust societari capaci di “mettere a disposizione dell’economia (...) il proprio capitale di relazione con i poteri, la riserva di violenza e non ultimo il capitale di ricchezze illecitamente accumulate.

L’esperienza investigativa maturata negli anni ha evidenziato che le imprese mafiose tenterebbero l’inquinamento delle procedure di gare pubbliche già dalla fase di stesura del bando mediante varie forme di connivenza con funzionari pubblici. Le tecniche di penetrazione economica possono concretizzarsi già nella fase di programmazione e di progettazione delle opere pubbliche mediante una mirata azione corruttiva dei funzionari della stazione appaltante e dei tecnici/professionisti incaricati. Peraltro l’impresa che si aggiudica l’appalto spesso realizza il progetto esecutivo



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

confidando sin da subito sulle varianti da adottare in corso d'opera e sul conseguente accrescimento dei ricavi.

Laddove non risulti possibile fruire di compiacenze che favoriscano l'inserimento nella fase prodromica, i gruppi criminali sono soliti attivare forme di pressione estorsiva nei confronti delle aziende affidatarie dell'appalto, costringendole alla cessione dei servizi connessi ad aziende affiliate. Non mancano infine episodi in cui i diversi sodalizi mafiosi avrebbero stretto accordi volti ad attuare una rotazione di fatto nell'affidamento degli appalti pubblici tra le imprese affiliate, ottenute con offerte pilotate al maggior ribasso.

L'entità dell'inquinamento mafioso non appare quindi agevolmente e facilmente quantificabile in ragione del mutevole modus operandi in relazione ai tempi, ai luoghi e agli attori coinvolti, tanto che la casistica sopra citata costituisce un mero esempio delle molteplici metodologie d'infiltrazione degli appalti pubblici riscontrati.

.....

Non si può ad ogni buon conto dimenticare che il Rapporto Transparency International sulla corruzione nel mondo, che viene pubblicato ogni anno alla fine di gennaio, indica per l'Italia un netto miglioramento per gli ultimi anni. Dalla nascita di Anac nel 2014 ad oggi, l'Italia è migliorata di 28 posizioni, rispetto a questa classifica sulla percezione della corruzione. Nel 2014 l'Italia era in posizione 69 nella graduatoria dei Paesi secondo il livello di corruzione percepita. L'ultima rilevazione (quella del 2022 resa pubblica nel 2023) vede invece l'Italia alla 41° posizione.

2.2 Analisi del Contesto interno: Governance e struttura organizzativa della Società

In data 22 luglio 2015, la Società "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino ha assunto la nuova forma giuridica di Società per Azioni sotto la denominazione "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino siglabile "FCT Holding S.p.A."

FCT Holding S.p.A. ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare e gestire alcune partecipazioni in modo efficiente, efficace ed economico. È una società strumentale cosiddetta *in house* del Comune di Torino a totale capitale pubblico incedibile. Pertanto la Società rientra tra i destinatari del P.N.A., nei limiti di quanto previsto per enti di diritto privato in controllo pubblico ed in quanto tale è tenuta a porre in essere i relativi adempimenti, come sopra descritti.

Il **sistema di governo** della Società Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. si basa sull'esistenza di:

- **Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nell'ambito e nel rispetto di quanto indicato dello Statuto, con la facoltà di compiere conseguentemente tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale

- **Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale è istituito dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due supplenti. La nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- **Società di Revisione**

La Società ha demandato la revisione legale dei conti alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. la quale espleta i dovuti controlli previsti dalla normativa vigente.

Si richiama infine la presenza dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 che, pur non essendo propriamente un organo societario, rappresenta comunque un presidio di controllo e quindi un supporto per le attività proprie di RPCT.

Ciò precisato nel 2023 non sono pervenute segnalazioni da parte di whistleblowers e non sono pervenute segnalazioni che prefigurino responsabilità disciplinari o penali legate a eventi corruttivi.

Non sono inoltre stati presentati ricorsi amministrativi riguardo a procedure di affidamento di contratti d'appalto.

2.3 Adozione e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente documento è proposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione all'Amministratore Unico e deve essere pubblicato – nella sua versione più aggiornata e nelle sue precedenti versioni – sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, ai componenti del comitato di indirizzo, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

Il Piano può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale della società o (iii) di una rilevante modifica normativa. L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dall'Amministratore Unico su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento².

Inoltre, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, termine confermato dal Presidente ANAC con comunicato 10-1-24).

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, in coerenza con quanto già previsto dalle misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT. Quest'ultimo pubblicherà sul sito web della Società, entro il 15 dicembre di ogni anno (prorogato per il 2023 al 31-1-24), una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto dall'ANAC.

² Così Cantone R. "Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia", www.penalecontemporaneo.it, 27.11.2018



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.4 Destinatari

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche “**Destinatari**”):

- l’Amministratore Unico;
- i componenti del Collegio sindacale;
- il personale dipendente della Società.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice Etico.

2.5 Struttura del Piano di FCT Holding S.p.A.

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale sia per l’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Società sta perseguendo. Esso è il risultato di una attenta analisi dell’organizzazione della Società, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l’indicazione delle aree di rischio;
- l’individuazione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l’individuazione dei soggetti coinvolti;
- la definizione delle modalità per l’applicazione di ciascuna misura di prevenzione;
- l’individuazione delle modalità con cui la Società intende procedere all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l’accesso civico degli utenti anche alla luce delle novità in materia di accesso civico generalizzato.

2.6 Rapporti con il Modello Organizzativo

In una logica di coordinamento, FCT raccorda le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento al Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società, anche in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC con Determina 1134/2017.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- non esclusività della funzione (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Tenuto conto della particolare struttura organizzativa di FCT, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza viene individuato nell'**avvocato Giulio Calosso**, nominato con delibera (che si richiama integralmente) dell'Amministratore Unico emessa in data 29 marzo 2023, in assenza di altri soggetti disponibili allo svolgimento di tale incarico.

I Compiti inerenti l'esercizio della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza possono essere così sintetizzati:

- Elaborare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con deliberazione dell'Amministratore Unico.
- Individuare e definire misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società previo contraddittorio con l'organo gestorio.
- Vigilare sul rispetto dei processi aziendali, quale presidio della lotta alla corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.lgs. 39/2013) e curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate.
- Raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le istruttorie relative, secondo le procedure adottate.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

di prevenzione adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti all'Amministratore Unico e da pubblicare sul sito web.

- Valutare i flussi informativi provenienti dai responsabili di aree dagli altri organi di controllo e vigilanza e ove necessario riferirne all'organo amministrativo.

Al riguardo si precisa:

- per i flussi informativi provenienti dai responsabili/referenti di area: RPCT potrà richiedere, in sostituzione dei propri reports, copia della reportistica già predisposta per l'OdV, (ove i soggetti referenti coincidessero) salvo richiedere, se necessario, un ulteriore approfondimento ai referenti/responsabili;
- la linea di report di RPCT verso l'AU potrà essere sostituita da un flusso informativo/audizione del RPCT durante una riunione dell'Organo Gestorio.
- Verificare i flussi informativi provenienti dagli altri organi di controllo e vigilanza, quali a titolo di esempio: OdV e Collegio Sindacale.

In materia di trasparenza:

- Verificare la pubblicazione, sul sito web di FCT, dei dati societari richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, essa sussiste:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza (cfr. paragrafo 1.2. del presente Piano).

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

4.1 La definizione di corruzione

A partire dalla legge n. 190 del 2012, il quadro giuridico ed istituzionale in materia di prevenzione e contrasto amministrativo alla corruzione è mutato sensibilmente, attraverso la definizione di un complessivo sistema di politiche e misure volte a prevenire l'insorgere di fenomeni di corruzione: lo stesso concetto di corruzione amministrativa si affranca dalla tradizionale impostazione penalistica e si rivolge a definire un insieme più ampio di fenomeni di malcostume e “*maladministration*”.

Il che suggerisce di approfondire il tema della definizione della corruzione che ha ovviamente concreti riflessi pratici.

Negli ultimi decenni si è osservato un interesse crescente – sia in ambito accademico che nell'agenda pubblica – nei confronti dei fenomeni di corruzione, individuati come uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico, politico, sociale, nonché elemento in grado di accentuare le disuguaglianze e di distorcere l'attuazione delle politiche pubbliche. Si è tuttavia riscontrata una difficoltà di fondo nell'individuare una definizione generalmente condivisa di corruzione, in grado di cogliere la natura multidimensionale del fenomeno, che per sua natura tende ad assumere una valenza normativa, in quanto si collega con i mutevoli assetti regolativi e sistemi di valori prevalenti in società diverse.

Esiste comunque un minimo comun denominatore nelle definizioni di corruzione consolidate nella letteratura, ossia l'idea che essa sia una “pratica sociale” che ha caratteristiche specifiche e si traduce in un insieme di condotte realizzate entro un particolare contesto relazionale. La pluralità di parametri utilizzabili per delimitare la potenziale applicabilità dei diversi concetti di corruzione rispecchia la varietà di approcci analitici e paradigmi di analisi affermatasi nella ricerca scientifica. In termini più generali, la corruzione può essere individuata come quella condotta individuale che comporta “una deviazione da certi standard di comportamento” (Scott 1972), ovvero come qualsiasi forma di “abuso di potere pubblico al fine di conseguire benefici personali” (Lambsdorff 2007; vedi anche Civit 2013). A seconda dei criteri impiegati per individuare quegli standard si avranno dunque definizioni diverse, applicabili a un insieme differenziato di condotte individuali.

Spesso nella ricerca empirica si è adottato il criterio legale-formale per qualificare la corruzione, definita come “la condotta che devia dai doveri formali di un ruolo pubblico a causa di guadagni orientati privatamente (personali, familiari, di una cerchia ristretta), pecuniari o di *status*; o che viola le regole contro l'esercizio di certi tipi di influenza a fini privati” (Nye 1967). Un simile approccio tuttavia sconta nell'analisi comparata la varietà di fattispecie criminali adottate – basti pensare all'essenza di una definizione penale comune anche tra gli Stati membri dell'UE (Commissione Europea 2014). Anche il concetto di interesse pubblico è stato invocato nel qualificare come corruzione quelle azioni che “violano la responsabilità verso almeno un sistema di ordine pubblico o civile. (...) Le violazioni dell'interesse comune per ottenere vantaggi speciali sono corruzione” (Rogow e Lasswell 1963). Il giudizio dell'opinione pubblica può diventare un ulteriore criterio utilizzabile per definire quei modelli di condotta qualificabili come corrotti, e che in quanto tali – qualora svelati – trovano nello scandalo conseguente sia il segnale rivelatore che una forma di sanzione (Leys 1970).

L'adozione di ognuno dei criteri sopra elencati presenta vantaggi e controindicazioni (Vannucci 2012), ma si fonda su un medesimo presupposto: l'idea che ogni sistema politico delimiti con norme, valori, procedure, la linea di confine che separa l'operare del potere interno – dato dal

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

controllo degli atti dell'autorità politica legale – dal potere esterno – in particolare quello dato dal controllo delle risorse prodotte dal mercato – e dunque isola “i comandi dell'autorità dalle esigenze private” (Pizzorno 1992). E corruzione quell'insieme di attività che tende a oltrepassare o alterare – in modo occulto e dunque irresponsabile – tale linea, attraverso una “privatizzazione” di fatto di risorse derivanti dal controllo di un potere pubblico, che sono poste sul mercato come merce di scambio o utilizzate impropriamente a fini privati.

Questa prospettiva permette di cogliere una caratteristica che accomuna i diversi fenomeni di corruzione, pur nella varietà delle loro manifestazioni empiriche. L'esercizio del potere pubblico negli Stati moderni si fonda su un meccanismo di delega che, nei paesi liberal-democratici, richiama il rispetto di regole, valori e procedure improntate ai principi dell'universalismo etico, e si traducono nell'applicazione imparziale delle regole dello stato di diritto (Mungiu-Pippidi 2015). E dunque possibile ricondurre la corruzione a “un abuso a fini privati di un potere delegato”, secondo l'ampia definizione offerta da *Transparency International*, inquadrandone le corrispondenti attività entro uno schema analitico definito dalla letteratura economica come principale-agente. Così inquadrata, la corruzione nel settore pubblico è una pratica sociale che presuppone: (i) una delega

di potere decisionale da un soggetto collettivo (il principale, ossia la collettività) a un agente, che dovrebbe operare per realizzare interessi e valori del primo; (ii) la possibilità di un tradimento della fiducia da parte dell'agente, nella veste di portatore di interessi privati, che deriva dalle asimmetrie informative, dai limiti e dai costi dei meccanismi di controllo utilizzati dal principale sulle sue attività e caratteristiche; (iii) gli interessi privati di potenziali “clienti”, che possono influenzare a proprio vantaggio l'esercizio del potere e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'agente, entrando con lui in una relazione di scambio occulto (della Porta e Vannucci, 1999, 2014). All'interno di questo schema analitico possono trovare collocazione le diverse pratiche riconducibili a tipi diversi di “corruzione”, dal conflitto attuale di interessi (nel quale corruttore e corrotto coincidono nella medesima persona) alla corruzione elettorale, dal peculato alle svariate forme di compravendita di decisioni pubbliche (appalti, licenze, concessioni, sussidi, controlli addomesticati, etc.).

Ciò detto, in linea con quanto sopra, non si può fare a meno di ricordare che i PNA che si sono succeduti negli anni hanno definito il fenomeno corruttivo non solo in termini più ampi dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidenti con la “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

4.2 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione

Pare ad ogni buon conto utile elencare i reati - di cui il Capo I del Titolo II (Delitti contro la pubblica amministrazione) del Libro II codice penale - che assumono rilevanza ai fini della specifica prevenzione nell'ambito della Società:

- art. 314 (Peculato);

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione di erogazioni pubbliche);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche);
- art. 317 (Concussione);
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 323 (Abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

Va, inoltre, ricordato che il D.lgs. 231/2001 prende, altresì, in considerazione, ai fini della prevenzione di illeciti a danno della pubblica amministrazione, le seguenti condotte:

- art. 346 c. p. bis (traffico di influenza illecita);
- art. 640 c. p. comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato);
- art. 640-bis c. p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-ter c. p. (Frode informatica, in danno dello Stato).

4.2.1. identificazione dei rischi

La fase di identificazione dei rischi consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che vede come prerequisito fondamentale la mappatura dei processi presenti nelle aree e sotto aree di rischio. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno e interno all'amministrazione. I rischi sono stati identificati e valutati mediante la consultazione e il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ogni servizio, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca

4.2.2. l'analisi del rischio

La fase di analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) al fine di determinare il "livello di rischio". Lo svolgimento dell'attività di analisi del rischio è stata svolta da RPCT a seguito della quale sono state individuate le attività a rischio da monitorare.

4.3 Attività a rischio

Per le aree a rischio nel corso del 2023 si è proceduto all'iter del self-assesment che non presenta modifiche rispetto all'anno precedente e che si ripropone nella tabella sottostante:

AREE DI RISCHIO PROCESSI SENSIBILI		AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
CICLO GESTIONE DEL PERSONALE Selezione, assunzione del Personale e avanzamento di carriera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera (ove attuati) 3. Attribuzione incentivi, premialità, superminimi 4. Conferimento di incarichi di collaborazione 	Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> - Assunzioni e progressioni di carriera (ove attuati) in violazione delle procedure e/o Codice etico - Assunzioni e progressioni di carriera (ove attuati) a fronte di un corrispettivo indebito - Conferimento di incarichi a soggetti in conflitto di interesse
CICLO PASSIVO A. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferite a soggetti privati (ossia no PA), con particolare riferimento al	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori con la PA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 	Amministratore Unico Area Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione codice appalti - Affidamenti di lavori, servizi e forniture in violazione delle procedure e/o Codice etico - Affidamenti di lavori, servizi e forniture a fronte di un corrispettivo indebito

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTIRISCHIOSI
<p>ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale (tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo legali e collaborazioni a progetto);</p> <p>B. Ruolo di stazione appaltante;</p> <p>C. Attività di acquisto dalla P.A., ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio;</p> <p>D. Procedure per il conferimento degli incarichi professionali e/o di consulenze esterne.</p>	<p>3. Requisiti di qualificazione</p> <p>4. Requisiti di aggiudicazione</p> <p>5. Valutazione delle offerte</p> <p>6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p> <p>7. Procedure negoziate</p> <p>8. Affidamenti diretti</p> <p>9. Revoca del bando</p> <p>10. Redazione del cronoprogramma</p> <p>11. Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>12. Subappalto</p> <p>13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativa quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>Per la Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferite a soggetti privati:</p> <p>1. Definizione dell'oggetto del contratto con imprese e consulenti</p> <p>2. Requisiti di qualificazione</p> <p>3. Requisiti di scelta del soggetto</p> <p>4. Valutazione delle offerte/preventivi dei fornitori/consulenti</p> <p>5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte/preventivi</p> <p>6. Redazione del cronoprogramma delle attività della fornitura o consulenza</p> <p>7. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle</p>	<p>- Affidamenti di lavori, servizi e forniture a soggetti in conflitto di interesse</p> <p>- Violazione di quanto previsto a livello procedurale nella società</p> <p>- Violazione degli obblighi previsti in capo alla società a seguito della sua iscrizione presso l' "indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)";</p> <p>- Violazione del Codice etico in relazione al ciclo passivo.</p>

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTIRISCHIOSI
<p>controversie alternativi a quelli giurisdizionali per la fornitura del bene o servizio</p> <p>Per ruolo di stazione appaltante si rimanda a quanto indicato in precedenza circa la selezione e la negoiazione dei contratti d'acquisto.</p>		
<p>CICLO RAPPORTO CON ENTI:</p> <p>A. Città di Torino e altri enti;</p> <p>B. Autorità indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico;</p> <p>C. pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;</p> <p>D. Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;</p> <p>E. Gestione delle verifiche e ispezione da parte degli Enti deputati al controllo;</p> <p>F. Predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizza</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione delle informazioni economiche e finanziarie con la città di Torino; 2. Gestione degli immobili; 3. Gestione delle partecipazioni; 4. Gestione della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni da parte della P.A.; 5. Gestione dei contratti con i clienti pubblici e privati; 6. Processi contabili, gestione budget e bilanci; 7. Fatturazione attiva e passiva; 8. Ispezioni da parte di Enti di controllo; 9. Predisposizione bilanci e reporting; 10. Ispezioni degli immobili; 11. Manutenzione ordinaria e 	<p style="text-align: center;">Amministratore Unico</p> <p style="text-align: center;">Area Segreteria/amministrazione</p> <p style="text-align: center;">RSPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione dei servizi in violazione delle procedure e/o del Codice etico; - Gestione dei servizi a fronte di un corrispettivo indebito; - Gestione delle partecipate al fine di un corrispettivo indebito; - Conferimento di incarichi a soggetti in conflitto di interessi; - Gestione dei rapporti con Enti Certificatori in violazione del Codice etico (es. elargizione di somme di denaro); - Gestione dei rapporti con società di leasing o altri soggetti privati in violazione del Codice etico; - Gestione degli immobili in violazione della normativa vigente; - Manomissione della documentazione

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTIRISCHIOSI
<p>tori da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni).</p> <p>CICLO ATTIVO</p> <p>A. Gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla locazione degli immobili di Via Meucci e di Via Orvieto;</p> <p>B. Gestione delle partecipazioni aziendali e delle eventuali cessioni;</p>	<p>straordinaria del patrimonio.</p> <p>In relazione a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ispezione degli immobili; 2. Sanzioni e/o contestazioni. 	<p>necessaria per il rilascio delle autorizzazioni da parte della P.A.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rapporti con Comune e Socio in violazione della normativa vigente.
<p>Omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni</p> <p>Rapporto con enti no profit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Requisiti di qualificazione 2. Valutazione della richiesta 3. Conferimento/ erogazione del contributo, sovvenzione, sponsorizzazione 	<p style="text-align: center;">Amministratore Unico</p> <p style="text-align: center;">Area Segreteria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni in violazione del Codice etico - Conferimento di contributi, sovvenzioni a fronte di un corrispettivo indebito - Conferimento di contributi, sovvenzioni a soggetti in conflitto di interesse - Elargizione di somme "improprie e non giustificate" ad enti no profit riconducibili a soggetti PA o soggetti privati (clienti/certificatori)
<p>Ciclo documentale e informatico (gestione e archiviazione della documentazione)</p>	<p>Gestione delle comunicazioni verso Enti e Soggetti PA di documenti informativi ed economico</p>	<p style="text-align: center;">Amministratore Unico</p> <p style="text-align: center;">Amministratore di Sistema IT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manomissione di documenti informatici da inoltrare ad Enti e soggetti PA

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO PROCESSI SENSIBILI	AREA DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI EVENTIRISCHIOSI
aziendale)	finanziari	
Ciclo finanziario: A. Rapporti con istituti di credito e società finanziarie; B. Gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati (ove presenti); C. Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali) nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni; D. Gestione cassa contanti.	Gestione degli aspetti finanziari relativamente a: - Gare e bandi indetti dalla società; - Investimenti immobiliari, mobiliari e in partecipazioni; - Partecipazione a bandi di finanziamento UE ed Extra UE; - Eventuali strumenti finanziari emessi o acquistati ; - Distribuzione e incasso di dividendi.	Amministratore Unico Area Segreteria - Manomissione di dati cogenti per la partecipazione a bandi di gara e/o di finanziamenti UE ed Extra UE; - Manomissione di dati inerenti a processi sensibili.

L'identificazione degli eventi rischiosi, deve condurre, inoltre, alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi", nel quale devono essere riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

A seconda del livello di analiticità della mappatura dei processi si avranno quindi le strutture del Registro degli eventi rischiosi più o meno analitiche, fino a far corrispondere gli eventi rischiosi alle singole fasi o attività del processo.

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Preliminarmente in relazione allo stato di attuazione del Piano si evidenzia come le misure previste sono state regolarmente attuate, come risulta dalla relazione annuale del RPCT pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web. E' stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure così come la mappatura di tutti i processi sensibili.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono state realizzate le iniziative di formazione in materia anticorruzione, dando così attuazione alla misura generale di “*formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione*”.

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e nella valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri. Di seguito verranno richiamate le misure generali e specifiche adottate dalla società.

5.1 Misure Generali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente, collaboratore, fornitore e consulente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- *Statuto*

Lo Statuto è quell'atto che regola la vita interna ed il funzionamento della società, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile. In particolare lo Statuto della società è “compliance” alla normativa vigente (si pensi alla c.d. “Madia”) e conseguentemente rappresenta una delle misure generali.

- *Codice Etico*

Il Codice Etico rappresenta la fonte principale degli indirizzi e degli obiettivi connessi anche alla prevenzione della corruzione. Infatti, il Codice Etico non solo richiama e richiede il rispetto della legge e delle norme, ma contiene specifici richiami ai principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, integrità fondamento della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Lo stesso Codice Etico dà atto che l'impresa ha adottato un sistema di regole organizzative e di gestione, e di controlli, idoneo a prevenire i comportamenti illeciti. Tutte le regole più specifiche previste dal Codice Etico ribadiscono costantemente questi principi ed obblighi, sia con riguardo ai comportamenti interni alla Società, che a quelli con l'esterno. In particolare si evidenziano i criteri di comportamento da seguire nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed in genere con gli stakeholders. Dai monitoraggi effettuati non sono emerse particolari problematiche di carattere applicativo in merito alla divulgazione del Codice Etico.

- *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società adottato ai sensi del D.lgs.231/2001 rappresenta un presidio fondamentale per ridurre il rischio di condotte corruttive (attive o passive) e, più in generale, di “*maladministration*”. In particolare, nel Modello vengono sanciti i principi di base che costituiscono la prima e principale misura di prevenzione dei reati corruttivi, si pensi a titolo di esempio a:

- Adeguata separazione delle funzioni;
- Puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- Tracciabilità delle decisioni e dei flussi finanziari;
- Ruolo del Collegio Sindacale;

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Ruolo della Società di Revisione;
- Ruolo dello stesso OdV.

Pur nella differenza della “ratio” e degli interessi tutelati tra il Modello citato e il presente Piano, i principi e gli iter operativi sono comuni e si integrano vicendevolmente per la creazione di un sistema complessivo di legalità e trasparenza nella Società. Infatti, in una logica di coordinamento, La società raccorda e coordina le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento, al Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, anche in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC con Determina 1134/2017. Resta salvo il fatto che, per quanto concerne la tipologia dei reati da prevenire, il D.lgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5 D.lgs. 231/2001), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. I due documenti condividono, tuttavia, i principi fondanti, nonché il sistema di controllo direttamente rivolto alla prevenzione di comportamenti corruttivi o a questi strumentali.

- *Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino e gli enti aderenti in qualità di centrale di committenza*

Si rimanda quanto previsto dal citato documento che costituisce un elemento ulteriore a presidio in tema di anticorruzione

- *Formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione*

Costanti e proficui sono il confronto formativo e gli approfondimenti specialistici in materia tra l’A.U., l’OdV e l’RPCT.

- *Piano di razionalizzazione delle partecipazioni*
- *Delibera del Comune sull’assunzione nelle società partecipate*

5.2 Misure specifiche

Saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle procedure e prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PTPCT – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si fa innanzitutto riferimento ai **Controlli Preventivi**, ai **Sistemi di controllo** e agli **Obblighi di informazione** in materia di prevenzione della corruzione delineati in seno al Modello di organizzazione, gestione e controllo (Sezioni Speciali A, B e D) di cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dovrà valutare la corretta applicazione.

In secondo luogo, va dato atto che sono già esistenti o in via di attuazione in FCT talune procedure specifiche volte anche a contrastare il rischio di attività corruttive:

- Procedura ciclo attivo
- Procedura acquisti (ciclo passivo)
- Procedura tesoreria (incassi e pagamenti)
- Procedura redazione bilancio e bilancio consolidato
- Istruzioni operative – Assemblee di FCT
- Istruzioni operative – Assemblee partecipate di FCT

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Istruzioni operative – protocollo
- Istruzioni operative – acquisizione servizi
- Istruzioni operative - acquisto vendita partecipazioni
- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli incarichi per prestazione di lavoro autonomo occasionale
- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli accordi con i fornitori e con i consulenti
- Regolamento per l'accesso civico
- Procedura whistleblowing

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente (ivi inclusa in materia civilistica e fiscale), saranno, inoltre, formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PTPCT – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Particolare attenzione merita l'applicazione del codice appalti anch'esso improntato al contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti.

Il PTPCT andrà, inoltre, coordinato con il Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/2001.

Le misure, in definitiva, mirano a migliorare la qualità dell'azione societaria, consentendo così di fornire agli utenti servizi più adeguati: rivelano quindi la loro utilità non solo in termini di prevenzione e contrasto della corruzione (elemento che rappresenta l'aspetto patologico della cattiva amministrazione) ma anche in termini di conseguimento di maggiori livelli di efficienza e di efficacia. Le misure, come già avvenuto negli anni scorsi, sono state individuate avendo cura di contemperarne l'importanza, l'efficacia e la sostenibilità - anche in fase di controllo e di monitoraggio, nonché dal punto di vista economico - per evitare di pianificare azioni astratte e non realizzabili. In definitiva la società ha regolarmente attuato le misure previste dal Piano.

5.3 Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un'attività di *feed-back* all'organo di indirizzo politico;
- Verificare l'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

5.4 Incompatibilità e inconferibilità per l'incarico di amministratore

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al conferimento degli incarichi ad amministratori edirigenti (ove presenti):

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

Riguardo ad amministratori (nella fattispecie Amministratore Unico), dipendenti e consulenti verrà, inoltre, verificata la non sussistenza di eventuali conflitti di interesse - anche potenziali - generali o specifici, conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami societari o commerciali;
- legami di diversa natura capaci di incidere sull'imparzialità delle decisioni.

5.5 Il divieto di *pantouflage*: l'incompatibilità successiva

Il termine "*pantouflage*" indica nel linguaggio comune il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore nazionale ha pertanto introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/01 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio. La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, "*potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*" (cfr. PNA 2019).

Quanto all'ambito di applicazione soggettiva, la normativa fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D.lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D.lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Le misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno che verranno formalizzate e/o incrementate sono:

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;

previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;

previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;

previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 50/2016;

inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;

promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;

previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;

previsione di specifici percorsi formativi in materia di *pantouflage* per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico;

attivazione di verifiche da parte del RPCT secondo il modello operativo;

Tutte misure sulle quali, come da ultima indicazione, il RPCT è chiamato a verificarne la corretta attuazione.

Oltre a ciò, è da valutarsi l'opportunità di proporre l'inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*. Ciò ovviamente anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

5.6 Il conflitto di interessi in materia di contratti pubblici

L'art. 16 del D.lgs. n. 36/23 dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

In particolare, si ha conflitto d'interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione.

Ogni qual volta si configurino tali situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Le principali misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno che verranno formalizzate e/o incrementate sono:

il sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti

le successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione

l'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti (ad es. ufficio del personale o ufficio gare e contratti) della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni.

Il RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o nell'amministrazione.

Ulteriori misure preventive sono le seguenti:

individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP ove possibile tenuto conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'amministrazione;

chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi;

inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;

previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;

attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;

attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.

5.7 Vigilanza sulle Controllate

Nella sua qualità di "holding", FCT svolge altresì un compito di vigilanza sulle controllate in materia di prevenzione della corruzione. Tale vigilanza si estrinseca nella verifica dell'adozione, da parte delle società su cui esercita un controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c.), delle misure di prevenzione della corruzione in coerenza con quelle della capogruppo.

5.8 Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Tuttavia, sia il Piano Nazionale Anticorruzione che le Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, precisano che la rotazione è una misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come FCT.

Sarà comunque necessario che l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale effettuino un controllo rafforzato sui processi più esposti al rischio corruzione.

5.9 Selezione del personale

Per quanto compatibili, FCT adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alle norme di legge.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013 – è parte essenziale dell’attività di prevenzione della corruzione.

La trasparenza deve essere assicurata sia sull’attività sia sull’organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

6.1 Principi generali della trasparenza in FCT

In quanto società controllata, FCT è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione della **sezione “Amministrazione trasparente”** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All’organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**), anche alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

6.2 Società trasparente

FCT Holding S.p.A. è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Amministrazione trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni richieste ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Piano sistematizza le seguenti attività:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione.
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3, D.lgs. 33/2013.
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

L’obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In particolare si individua nella persona di **Estela Strazimiri**, dipendente della Società, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet della Società.

La Società, sotto la vigilanza del RPCT, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

b) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, come riformato dal D.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), l'aggiornamento 2018 del PNA ha previsto specifico paragrafo inerente le correlazioni tra la trasparenza ex D.lgs. 33/2013 e il vigente GDPR (al quale peraltro si accompagna l'innovato codice privacy ex D.lgs. 101/2018).

Infatti l'innovato Codice Privacy (D.lgs. 101/2018), in continuità con il previgente Codice, stabilisce che

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (ossia su cui si fonda il trattamento dei dati dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento), è **costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento**".

Ne consegue che la società prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali,

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda:

- l'obbligo di pubblicazione;
- che **tale pubblicazione avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue679/2016.**

Infatti l'art. 7 bis, co. 4 del D.lgs. 33/2013, stabilisce che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Tale combinato normativo fa sì che, da un punto di vista operativo, nella società ci sia necessariamente un coordinamento tra le attività in tema di trasparenza di RPCT ed il DPO (Data Protection Officer) individuato nella persona del Dott. **Carcillo**.

c) Attestazione OIV

L'art. 14 co. 4 lett. g) del D.lgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013;

il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 febbraio 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del D.lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare comunque la pubblicazione. L'attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” ciascun anno.

In relazione al caso di specie si richiama che:

- visto l'assetto organizzativo della società non risulta possibile nominare un altro organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV;
- la novellata Delibera ANAC n. 1134/2017 stabilisce che per “*la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione ad avviso della Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti (cfr. attestazione degli obblighi di pubblicazione) all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV)*”;

la società, in assenza di un OIV, ha stabilito che l'attestazione di rilevazione venga effettuata dall'OdV della società così come per la compilazione della griglia di rilevazione.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6.3 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del D.lgs. 33/2013 stesso.

L'art. 5 come riformato dal D.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, FCT assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato o avente incarichi di natura occasionale, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del RPCT stesso.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

8. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

La Società, nel corso del 2023, ha aggiornato le procedure in materia di Whistleblowing in osservanza al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - ed alle Linee guida di Anac (approvate con Delibera n.311 del 12-7-23) in merito alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ciò detto la Società ha attivato una piattaforma online (WhistleblowingPA) per garantire un canale interno per la trasmissione delle segnalazioni che verranno gestite da parte dell'RPCT. La piattaforma è agevolmente accessibile attraverso un link raggiungibile nella sezione dedicata Whistleblowing all'interno della voce "Altro contenuti" della cd. "Amministrazione trasparente".

9. SANZIONI DISCIPLINARI

La L. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare previsto nella Sezione Generale del Modello organizzativo si applica anche alle violazioni del Piano di Prevenzione della Corruzione.